

## WHISTLEBLOWING POLICY

### 1. Premessa

In data 30/03/2023 è entrato in vigore il *D.Lgs. n. 24/2023*, applicabile a partire dalla data del 15/07/2023, che recepisce in Italia la nuova *Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937)* in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower".

A partire da questa data, le aziende e organizzazioni pubbliche e private con più di 250 dipendenti, ovvero le aziende e organizzazioni private con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 (a partire dal 17/12/2023), sono obbligate a dotarsi di un sistema di segnalazione interno. L'art. 4 del *D.Lgs. n. 24/2023*, infatti, recita: *"I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (...)"*.

Start Romagna s.p.a., stante il ruolo di gestore di pubblico servizio e la natura del servizio esercitato, rientra nell'applicazione della suddetta normativa.

Con il suddetto Decreto, inoltre, entrano in vigore nuove modalità di tutela dei dati sensibili raccolti così come serrate scadenze per la comunicazione con i segnalanti.

Gli obiettivi imposti dalla Direttiva sono:

- Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- Migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

In particolare, il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti.

Di seguito si riportano i punti essenziali:

- La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori;
- Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
- La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
- Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Prima del recepimento della suddetta Direttiva, in Italia il whistleblowing era regolato dalla *L. n. 179/2017*, che aveva introdotto l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231, integrando in questo modo la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (*art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001*).

Con delibera n. 311 del 12/07/2023, ANAC ha approvato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione.

Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

## **2. Scopo della Policy e destinatari**

La presente Policy Whistleblowing (di seguito «*Policy*») si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni inviate o trasmesse.

La presente Policy Whistleblowing si applica a Start Romagna s.p.a..

In particolare, i destinatari della presente procedura sono:

- I vertici aziendali (Dirigenti, Quadri) di Start Romagna;
- I dipendenti di Start Romagna;

- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di essi con Start Romagna s.p.a.;
- i liberi professionisti e i consulenti, clienti e fornitori che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La procedura di whistleblowing mira a:

- Garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di atti discriminatori nei confronti del segnalante all'interno dell'ambiente di lavoro;
- Fornire al segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario ed alle modalità di trasmissione della segnalazione;
- Regolamentare il processo di gestione della segnalazione.

### **3. La segnalazione**

Per «*Whistleblowing*» si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e avente ad oggetto:

- Violazioni al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001;
- Violazioni alla normativa in materia di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190/2012);
- Violazioni del Codice di Comportamento;
- Altre condotte illecite.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise e concordanti in modo da risultare facilmente verificabili. A tal fine, la segnalazione deve necessariamente contenere:

- Le generalità del segnalante;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi (se note);
- Le generalità o altre informazioni che permettano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (se note);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune e rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato. La segnalazione anonima (o fatta con generalità inventate o con pseudonimi), ossia priva di elementi che consentano di identificare il segnalante, non sarà presa in considerazione; anche qualora il contenuto della stessa risulti dettagliato e circostanziato.

La gestione della segnalazione, come previsto dal Decreto, deve essere affidata a una persona ovvero ad un ufficio aziendale interno autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato.

Nel caso di Start Romagna s.p.a. tale gestione è affidata all'Organismo di Vigilanza.

### **Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni**

Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva Europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- Canali interni (preferibili)
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Per quanto riguarda i **canali interni**, questi devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

- Della persona segnalante;
- Del facilitatore;
- Della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;

- Del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere presentate:

- In forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma Whistleblowing - obbligatorio);
- In forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

Conformemente alla nuova normativa, in Start Romagna, le segnalazioni possono essere inoltrate:

- Mediante accesso al Portale Whistleblowing (preferibile) sul sito ufficiale di Start Romagna al link <https://whistleblowing.startromagna.it/#/>;
- Mediante il servizio postale, con raccomandata a.r., con busta chiusa e contrassegnata come «*Riservata*» indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Start Romagna s.p.a. presso la sede sita in Rimini, V.le C. A. Dalla Chiesa n. 38.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

### **Canali esterni (residuali)**

- Canale esterno presso ANAC: a tale canale il segnalante può ricorrere nelle seguenti condizioni:
  1. il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  2. la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
  3. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  5. Il canale esterno è raggiungibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.
- Divulgazione pubblica: a tale canale il segnalante può ricorrere nelle seguenti condizioni:

1. Ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
  2. La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
  3. La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base delle circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  4. La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
- Denuncia all'Autorità Giudiziaria: a tale canale di segnalazione i soggetti tutelati dalla disciplina sul whistleblowing possono rivolgersi per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

#### **4. Il Portale Whistleblowing**

Il Portale Whistleblowing, creato utilizzando un sistema informatico basato sulla cifratura all'origine della segnalazione al fine di garantire l'integrità e la non violabilità del contenuto, è raggiungibile attraverso la intranet aziendale «NoiStart».

#### **5. Segnalante e segnalato: tutele e misure di sostegno**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- La tutela della riservatezza → del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; considerata strumentale nella gestione della

segnalazione;

- La tutela di eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, l'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 sancisce un generale obbligo di riservatezza in capo al gestore della segnalazione circa l'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi: è previsto che questi dati non possano essere rilevati senza il consenso espresso del segnalante stesso, anche in caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, anche parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato.

In tali casi è richiesto il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità, rendendo inutilizzabile la segnalazione stessa qualora tale autorizzazione non sia concessa.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il D.Lgs. n. 24/2023 vieta, poi, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziali, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4 c.c..

Ciò al fine di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Per quel che attiene alle misure di sicurezza, il D.Lgs. n. 24/2023, all'art. 13, prevede che venga realizzata una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Altro strumento utile a garantire un buon livello di riservatezza dei dati è, altresì, la crittografia.

## **6. Modalità di trasmissione della segnalazione**

La segnalazione può essere inoltrata con le modalità indicate nel punto n. 3 del presente documento.

Qualora la segnalazione venga inoltrata tramite il Portale Whistleblowing, il segnalante, dopo l'accesso, sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.). Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al segnalante di fornire la propria identità. Le generalità del segnalante, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, che prevede di garantire la riservatezza delle stesse, non saranno divulgate, fatte salve le ipotesi previste dalla legge.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (**Ticket**). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di:

- Monitorarne lo stato di avanzamento;
- Inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- Rispondere ad eventuali domande di approfondimento (il Portale permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente).

## **7. Gestione della segnalazione**

### **CANALE INTERNO**

Le segnalazioni interne trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di Start Romagna.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

Il segnalante inoltra la segnalazione attraverso il Portale compilando tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura.

1. La segnalazione è inoltrata dal portale all'OdV che è incaricato di gestire il procedimento. Del procedimento verrà redatto verbale conservato in apposito registro. Il Portale rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il procedimento di analisi delle segnalazioni è come di seguito articolato:
2. Analisi Preliminare:
  - a. L'OdV compie un'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità della segnalazione e la natura generica o circostanziata dei contenuti.
  - b. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata, si avvia la Fase Istruttoria.



- c. Se la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, l'OdV deve valutare se la segnalazione è falsa o effettuata in mala fede. Qualora si appuri la falsità della segnalazione e/o la mala fede del segnalante, l'OdV conclude il procedimento con provvedimento motivato che sarà comunicato ai soggetti interessati, anche mediante trasmissione di copia. L'OdV informa il segnalante circa l'esito della segnalazione, ma quest'ultimo non avrà titolo per visionare o richiedere copia del provvedimento adottato.
  - d. Qualora non si abbia evidenza della falsità della segnalazione né della mala fede del segnalante, l'OdV inoltra al segnalante un invito ad integrare e/o meglio circostanziare la segnalazione. Il segnalante deve provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione del predetto invito da parte dell'OdV. Qualora il segnalante non provveda nel termine sopra indicato, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione che viene comunicato al segnalante. Qualora il segnalante integri la segnalazione, l'OdV procede ad una nuova Analisi Preliminare. Qualora si accerti che la segnalazione non è sufficientemente circostanziata, il procedimento si chiude con un provvedimento di archiviazione motivato che viene comunicato al segnalante. In caso di ritenuta sufficienza degli elementi prodotti, si avvia la Fase Istruttoria.
3. Fase Istruttoria: Appurata la fondatezza della segnalazione, l'OdV potrà condurre qualsiasi attività necessaria ed opportuna per approfondire i fatti (es: audizione del segnalante o di altri soggetti informati, accesso ad atti e documenti, ...).
4. Terminata l'istruttoria, l'OdV emette un provvedimento motivato. Il provvedimento potrà essere comunicato, anche mediante trasmissione di copia, a:
- a. Dirigente/Funzionario responsabile dell'unità organizzativa in cui opera il destinatario del provvedimento per gli eventuali provvedimenti di competenza;
  - b. Alla Direzione Generale ed alla Direzione Risorse Umane per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
  - c. All'Organo Amministrativo della Società per le eventuali ulteriori azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Società (Es: Autorità Giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; ...).

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni provenienti da canali esterni, come detto, ANAC ha attivato un canale esterno per le segnalazioni che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti:

- Piattaforma informatica;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, si rimanda espressamente alla parte seconda delle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023.

## **8. Report periodico**

Con cadenza semestrale, unitamente alla relazione semestrale prevista dal Modello di Organizzazione e gestione, l'OdV inoltra al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un report riepilogativo, in formato tabellare, delle segnalazioni ad esso pervenute.

Il report deve contenere gli esiti dei procedimenti avviati e segnalare, per ciascuno di essi se sono procedimenti aperti o conclusi e, in tale ultimo caso, la tipologia di provvedimento adottato.

## **9. Conservazione della documentazione e tutela dei dati personali**

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, nonché l'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Privacy Policy adottata dalla Società in attuazione del GDPR.

## **10. Modalità di trattamento**

I dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES e tutti i dati sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

## **11. Tutela dei dati personali**

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

A tal fine si evidenzia che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il segnalante potrà far riferimento all'informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifica le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante dal Regolamento 679/2016. L'informativa è disponibile nel sito di Start Romagna al seguente link: <https://www.startromagna.it/societa-trasparente/altri-contenuti/>.
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo) adeguati pertinenti e limitati a quanto

necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Gli stessi sono trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione) e conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno della procedura e dell'informativa;

- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante;
- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario.

## **12. Aggiornamento Policy Whistleblowing**

La presente Policy ed i contenuti del Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.